

FAQ ENTRATE

Bonus edilizi, comunicazione corretta dopo la conferma di annullamento

La nuova comunicazione corretta per l'opzione di cessione dei crediti dei bonus edilizi o dello sconto in fattura deve essere inviata all'Agenzia dopo aver ricevuto notizia dell'annullamento dell'accettazione dei crediti derivanti dalla precedente comunicazione errata. Il consiglio arriva da una Faq delle Entrate datata 27 dicembre per evitare la sovrapposizione delle informazioni negli archivi dell'Agenzia.

Se l'accettazione del credito da parte del cessionario o del fornitore è già avvenuta, l'annullamento dell'accettazione può avvenire solo inviando all'indirizzo di posta elettronica annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it, l'istanza allegata alla 33/E/2022 denominata «Richiesta di annullamento dell'accettazione dei crediti ceduti».

La circolare 33/E aveva consenti-

to di effettuare, prima l'invio della nuova comunicazione corretta e successivamente l'invio della pec all'agenzia con l'istanza di annullamento dell'accettazione. Nelle more dell'annullamento, il credito a disposizione del cessionario, però, viene temporaneamente duplicato sulla piattaforma. La circolare, quindi, aveva consigliato al cedente di assicurarsi, eventualmente con impegno scritto, che il cessionario, nel frattempo, non cedesse a terzi, né utilizzasse in compensazione il credito della prima comunicazione errata. Ora la Faq delle Entrate chiarisce che la nuova comunicazione corretta debba essere inviata solo «dopo aver ricevuto notizia dell'annullamento dell'accettazione dei crediti derivanti dalla comunicazione errata».

— **Luca De Stefani**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

